

Legge regionale 27 febbraio 1995, n.22

Nuove modificazioni ed integrazioni alle LL.RR. 13 giugno 1983, nn. 47 e 48.

ARTICOLO 1

(Trattamento indennitario dei consiglieri regionali)

1. Il trattamento indennitario spettante ai consiglieri regionali si articola in:

- 1) indennita' di carica e indennita' di funzione;
- 2) indennita' per rimborso delle spese;
- 3) indennita' di missione;
- 4) indennita' per fine mandato;
- 5) assegno vitalizio

2. Alle LL.RR. 13 giugno 1983 nn. 47 e 48 e successive modificazioni e integrazioni sono apportate le ulteriori modificazioni e integrazioni di cui alla presente legge.

ARTICOLO 2

(Modificazione dell'art. 2 della LR 13 giugno 1983 n. 47)

1. L'art. 2 della LR 13 giugno 1983 e successive modificazioni o integrazioni e' modificato come segue:

a) Il primo comma e' cosi' sostituito:

"1. L'indennita' mensile di carica dei consiglieri regionali e' stabilita nella misura del 65% dell'indennita' mensile lorda percepita dai componenti della Camera dei Deputati ai sensi dell'art. 1 della legge 31 ottobre 1965 n. 1261."

b) Il secondo comma e' cosi' sostituito:

"2. Le variazioni dell'indennita' di carica percepite dai componenti della Camera dei Deputati determinano una variazione proporzionale delle indennita' dei consiglieri regionali ad essa ragguagliate. Le variazioni delle due indennita' hanno la medesima decorrenza. L'ammontare della variazione e' accertato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale".

ARTICOLO 3

(Introduzione dell'art. 2 bis della LR 47/1983)

Nella LR 13 giugno 1983 n. 47 e successive modificazioni o integrazioni e' introdotto il seguente art. 2 bis:

"1. Sulla indennita' di carica di cui all'art. 2 e' disposta una trattenuta complessiva obbligatoria nella misura del 22%, a titolo di contributo per la corresponsione dell'indennita' di fine mandato (pari al 5%) e dell'assegno vitalizio (pari al

17%).

ARTICOLO 4

(Introduzione dell'art. 2 ter della LR 13 giugno 1983 n. 47)

Nella LR 13 giugno 1983 n. 47 e successive modificazioni e integrazioni e' introdotto il seguente art. 3 ter:

"Art. 3 ter

1. Ai consiglieri regionali che svolgono particolari funzioni compete, in aggiunta alla indennita' prevista all'art. 2, una indennita' di funzione commisurata alle seguenti percentuali dell'indennita' mensile lorda percepita dai componenti della Camera dei Deputati:

- a) Presidente della Giunta regionale e Presidente del Consiglio regionale: 25%;
- b) Componente della Giunta regionale e Vice Presidente del Consiglio regionale: 15%;
- c) Consigliere Segretario del Consiglio e Presidente di Commissione: 10%;
- d) Vice Presidente e Consigliere Segretario di Commissione: 5%.

2. Le indennita' di cui al presente articolo non sono cumulabili tra loro. Al consigliere che svolga piu' di una delle funzioni indicate e' corrisposta l'indennita' piu' favorevole.

3. Le indennita' di cui al presente articolo sono corrisposte a decorrere dalla data di assunzione della carica e per tutta la durata della stessa."

ARTICOLO 5

(Modificazione dell'art. 3 della LR 13 giugno 1983 n. 47)

1. Al secondo comma dell'art. 3 della LR 13 giugno 1983 n. 47 e successive modificazioni o integrazioni, le parole "ogni sei mesi" sono sostituite dalle parole "entro il 30 settembre di ogni anno" e dopo la parola "precedente" sono inserite le parole "ovvero una dichiarazione negativa"

2. Dopo il secondo comma dell'art. 3 della LR 13 giugno 1983 e successive modificazioni e' inserito il seguente comma:

"In caso di inadempienza all'obbligo di cui al comma precedente, il Presidente del Consiglio regionale diffida entro quindici giorni dalla scadenza del termine ad adempiere entro i successivi quindici giorni. Nel caso in cui il consigliere persista nell'inadempimento, il Presidente del Consiglio informa l'Assemblea non oltre la prima seduta successiva."

ARTICOLO 6

(Modificazione dell'art. 2 della LR 13 giugno 1983 n. 48)

1. L'art. 3 della LR 13 giugno 1983 n. 48 e successive modificazioni e integrazioni e' cosi' modificato:

- a) al primo comma sono soppresse le parole "al netto delle ritenute per fine mandato e fiscali"
- b) il terzo comma e' soppresso.

ARTICOLO 7

(Modificazione dell'art. 5 della LR 48/1983)

1. All'art. 5 della LR 13 giugno 1983 n. 48 e' aggiunto il seguente comma:

"L'assegno vitalizio e' cumulabile, senza detrazione alcuna, con ogni altro eventuale trattamento di quiescenza spettante, a qualsiasi titolo, al consigliere cessato dal mandato."

ARTICOLO 8

(Modificazione dell'art. 6 della LR n. 48/1983)

1. Il primo comma dell'art. 7 della LR 13 giugno 1983 n. 48 e' sostituito dai seguenti:

"1. Hanno diritto all'assegno vitalizio, indipendentemente dall'eta' e dalla durata dell'effettivo mandato, i consiglieri regionali i quali divengano totalmente e permanentemente inabili al lavoro nel corso dell'esercizio del proprio mandato.

2. Qualora l'inabilita' totale e permanente al lavoro sia dovuta a cause dipendenti dall'esercizio del mandato, l'assegno spetta anche se essa si verifichi o sia provata dopo la cessazione del mandato, ma entro il termine di cinque anni dalla cessazione stessa.

3. Se nonostante la dichiarazione di inabilita' il consigliere svolge una attivita' continuativa di lavoro dipendente od autonoma, l'assegno vitalizio non spetta, e se gia' concesso e' revocato. L'Ufficio di Presidenza puo' eseguire ogni accertamento e puo' richiedere all'interessato l'esibizione di certificati o documenti e la sottoscrizione di dichiarazioni, disponendo anche la sospensione dell'erogazione dell'assegno, fino a quando l'interessato non adempia.

4. Non e' considerato quale attivita' di lavoro, ai fini del comma precedente, l'esercizio di cariche pubbliche elettive.

5. Costituiscono in ogni caso permanente inabilita' a proficuo

lavoro, ai fini della presente legge, le lesioni o infermità rientranti in quelle previste nelle categorie I e II della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950 n. 648."

ARTICOLO 9

(Modificazioni dell'art. 7 della LR 48/1983)

1. Il terzo comma dell'art. 7 della LR 13 giugno 1983 n. 48 e successive modificazioni o integrazioni è così sostituito:

"L'assegno vitalizio decorre dal mese successivo a quello in cui è stata presentata la relativa domanda."

ARTICOLO 10

(Modificazione dell'art. 10 della LR 48/1983)

1. All'art. 10 della LR 13 giugno 1983 n. 48 e successive modificazioni o integrazioni è aggiunto il seguente comma:

"Il consigliere che abbia ottenuto la restituzione dei contributi erogati, qualora sia rieleto in successive legislature ha diritto, su domanda, a versare nuovamente i contributi suddetti."

ARTICOLO 11

(Sostituzione dell'art. 12 della LR 48/1983)

1. L'art. 12 della LR 13 giugno 1983 n. 48 e successive modificazioni o integrazioni è sostituito dal seguente:

Misura dell'assegno vitalizio

"1. L'ammontare dell'assegno vitalizio è determinato in percentuale sulla indennità mensile lorda di carica spettante ai consiglieri nel mese cui si riferisce l'assegno.

2. La misura dell'assegno vitalizio varia in relazione al numero di anni di mandato legislativo secondo la seguente tabella:

anni di contribuzione	percentuali sulla indennità mensile lorda
5	20%
6	23%
7	26%
8	29%
9	32%
10	35%
11	38%
12	41%
13	44%
14	47%
15 anni e oltre	50%

ARTICOLO 12

(Modificazioni dell'art. 13 della LR 48/1983)

1. Il terzo comma dell'art. 13 della LR 13 giugno 1983 n. 48 e successive modificazioni o integrazioni e' soppresso.

ARTICOLO 13

(Sostituzione dell'art. 14 della LR 48/1983)

1. L'art. 14 dell LR 13 giugno 1983 n. 48 e successive modificazioni o integrazioni e' sostituito dal seguente:

"Art. 14

(Quota aggiuntiva di trattenuta)

1. Il consigliere, previo versamento per tutta la durata del mandato di una quota aggiuntiva pari al 25% della trattenuta obbligatoria per la corresponsione dell'assegno vitalizio, ha diritto di determinare l'attribuzione in caso di decesso, o al coniuge o convivente ovvero ai figli di una quota pari al 50% dell'importo lordo dell'assegno vitalizio a lui spettante. Condizione necessaria perche' si determini questa attribuzione e' che il consigliere, al momento del decesso abbia conseguito i requisiti di contribuzione prescritti per la maturazione del diritto all'assegno vitalizio.

2. Nel caso in cui la quota dell'assegno sia attribuita ai figli, essa e' suddivisa in parti uguali. I figli hanno diritto alla quota loro attribuita fino al compimento della maggiore eta' o se studenti, fino al compimento del ventiseiesimo anno, salvo il caso di totale invalidita' a proficuo lavoro accertata ai sensi di legge. La perdita del diritto da parte di uno o piu' figli alla parte di quota spettante comporta la redistribuzione della quota complessiva tra gli altri figli.

3. L'ottenimento del beneficio di cui ai commi precedenti e' subordinato alla comunicazione all'Ufficio di presidenza di volersene avvalere. Il Consiglio puo' in ogni momento modificare l'indicazione nominativa delle persone beneficiarie.

4. Sia la comunicazione di cui al comma 3, sia l'inizio della contribuzione di cui al comma 1, devono aver luogo entro 60 giorni dall'assunzione del mandato consiliare, pena la decadenza dal diritto di chiedere il beneficio. Tale causa di decadenza non opera in caso di matrimonio o convivenza ovvero di nascita di figli successivamente all'inizio del mandato consiliare: in tal caso il termine per la comunicazione decorre dalla data del matrimonio o di inizio della convivenza accertata tramite produzione del certificato di residenza ovvero dalla nascita dei figli; e l'obbligo del pagamento della quota aggiuntiva di cui al

comma 1 retroagisce alla data di assunzione della carica di consigliere.

5. Qualora uno dei beneficiari della quota dell'assegno entri a far parte del Consiglio regionale, il pagamento della medesima resta sospeso per tutta la durata di esercizio del mandato, ed e' ripristinato alla cessione di questo. La quota dell'assegno non e' comunque cumulabile con l'assegno vitalizio diretto a carico del Consiglio regionale. Il diritto alla quota, salvo quanto disposto al comma 2, si estingue con la morte della persona che ne ha beneficiato al momento del decesso del consigliere.

ARTICOLO 14

(Modificazione dell'art. 24 della LR 48/1983)

1. L'art. 24 della LR 13 giugno 1983 n. 48 e' modificato come segue:

- a) alla lettera b) dopo la parola "decadenza" sono aggiunte le parole "salvo il diritto alla restituzione delle relative trattenute, senza interessi".
- b) alla lettera c) le parole "agli aventi causa di cui all'art. 14" sono sostituite dalle parole "agli eredi".

ARTICOLO 15

(Abrogazione di articoli della LR 48/1983)

1. Gli articoli 1, 2, 4, 17, 18, 19 e 26 della LR 13 giugno 1983 n. 48 e successive modificazioni e integrazioni sono abrogati.

ARTICOLO 16

(Oneri per il trattamento indennitario dei consiglieri)

1. A decorrere dal 1 febbraio 1995 il fondo di previdenza dei consiglieri regionali di cui alla LR 13 giugno 1983 n. 48 e successive modificazioni e integrazioni e' soppresso. Tutte le funzioni del fondo sono trasferite al bilancio regionale. Entro il 28 febbraio 1995 l'Ufficio di Presidenza del Consiglio provvede, con propri atti, a predisporre gli adempimenti necessari in ordine alla cessazione dell'attivita' ed alla definizione dello stato patrimoniale del fondo. Le risultanze patrimoniali del fondo sono trasferite al bilancio della Regione.

2. A decorrere dal 1 febbraio 1995 le spese gia' rientranti nelle funzioni del soppresso fondo sono a carico del bilancio regionale. Tutte le incombenze ad esse inerenti sono curate dall'Ufficio di Presidenza attraverso gli uffici del Consiglio regionale. Nello svolgimento delle proprie attivita' l'Ufficio di presidenza assicura la costante informazione ai gruppi consiliari ed alla Associazione degli ex consiglieri regionali.

ARTICOLO 17

(Disposizione transitoria)

1. Le norme di cui ai precedenti articolo 2 e seguenti relative alla misure dell'indennità di carica e di funzione, dell'indennità di fine mandato e degli assegni vitalizi, nonché alle relative trattenute, spettanti ai consiglieri regionali si applicano a decorrere dalla legislatura successiva a quella di entrata in vigore della presente legge; per i consiglieri in carica o cessati dal mandato alla data di cessazione della legislatura in corso l'indennità di fine mandato e gli assegni vitalizi continuano ad essere regolati dalla disciplina vigente alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

2. In deroga a quanto disposto dal comma precedente, per quanto concerne l'assegno indiretto di cui all'art. 13, i consiglieri regionali eletti nella legislatura successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, entro il termine perentorio di 60 giorni dall'assunzione del mandato consiliare, possono optare per il regime introdotto della presente legge; in tal caso sono assoggettati ad una ulteriore quota aggiuntiva dello 0,3% per ogni anno di mandato consiliare svolto in precedenti legislature.

ARTICOLO 18

(Abrogazione)

1. Oltre a quanto disposto degli articoli precedenti sono abrogate le altre disposizioni delle LL.RR. 13 giugno 1983 nn. 47 e 48 e successive modificazioni o integrazioni incompatibili con la presente legge.

ARTICOLO 19

(Testo attualizzato)

1. Entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge l'Ufficio di Presidenza del Consiglio predispone un testo unico attualizzato di tutte le disposizioni normative vigenti relative al trattamento giuridico ed economico dei consiglieri regionali.

ARTICOLO 20

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, a decorrere dall'anno 1995, si fa fronte con gli stanziamenti dell'apposito capitolo di spesa previsto nel bilancio della Regione per il funzionamento del Consiglio regionale.